



CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del **05 DICEMBRE 2019** N. **332**

OGGETTO: Nuovi indirizzi applicativi in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 (c.d. "*fiscalizzazione*") del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Rimodulazione del punto 3. della Deliberazione G.C. n. 355 del 27/10/2015.

L'anno duemiladiciannove, addì cinque, del mese di Dicembre, alle ore 13:30 nella solita sala delle adunanze, convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
TALLONE Dario	SINDACO	x	
PELLEGRINO Giacomo	Vice Sindaco	x	
LAMBERTI Angelo	Assessore	x	
PAESANTE David	Assessore	x	
RATTALINO Donatella	Assessore	x	
TOLARDO Ivana	Assessore	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NARDI Dott. Massimo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento:

- N. 332 05/12/2019 Nuovi indirizzi applicativi in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 (c.d. "fiscalizzazione") del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Rimodulazione del punto 3. della Deliberazione G.C. n. 355 del 27/10/2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione G.C. n. 355 del 27/10/2015 avente per oggetto: *"Indirizzi applicativi in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (c.d. "fiscalizzazione")"*);

Preso atto che la Deliberazione G.C. n. 355/2015, al p.to 3 del dispositivo stabilisce che *"nel caso di opere abusive realizzate su immobili residenziali, quando le stesse non abbiano comportato una "superficie convenzionale" assimilabile alla fattispecie individuate all'art. 13 della L. 392/78, la stima venga ricondotta al "costo di produzione" da calcolarsi in misura doppia con riferimento al costo reale valutato mediante un computo metrico estimativo omissis "*;

Vista la successiva Deliberazione G.C. n. 130 del 19/04/2019 avente per oggetto: *"Modifiche, a seguito di presa d'atto di Sentenza del TAR Piemonte (Sezione Seconda) n. 44/2019 REG.PROV.COLL, alla D.G.C. n. 355 del 27/10/2015 "Indirizzi applicativi in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (c.d. "fiscalizzazione")"*, con la quale viene eliminato dal disposto della Deliberazione G.C. 355/15 la sola parte (punto 4) relativa al minimo sanzionatorio previsto in € 516,00;

Visto il parere legale pervenuto in data 08/03/2019 che evidenzia, nei contenuti della Deliberazione G.C. 27/10/2015 n. 355, un differente criterio di calcolo rispetto ai recenti orientamenti giurisprudenziali, in quanto la stessa fa riferimento ad un parametro (il computo metrico estimativo) in luogo della *"superficie convenzionale"* (ancorché non modificata) prevista dall'art. 13 della L. 392/78;

Richiamata la giurisprudenza in materia che ha elaborato una serie di criteri per il calcolo della sanzione ex art. 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., in particolare:

- considerare l'intera superficie dell'immobile, in caso di sopraelevazione, come superficie convenzionale (TAR Piemonte, Sez I, 18.12.2007 n. 3733);
- ritenere rilevante, quale superficie convenzionale, la superficie del solo piano innalzato abusivamente (crf TAR Lombardia, Sez II, 11.06.2009, n. 3959);
- suddivisione del volume abusivo per l'altezza minima abitabile, rilevando così una superficie in mq. a cui applicare i criteri di cui all'art. 13 della L. 392/1978 (crf TAR Lombardia, Sez II, 08/10/2014 n. 5503);
- considerare quale superficie convenzionale il rapporto tra il volume abitativo per l'altezza effettivamente abusiva, (Cons di Stato, Sez IV, 28.09.2017 n. 4534);

Considerata l'importanza e la complessità dell'attività, la natura della materia, la tipologia delle argomentazioni che sottendono le problematiche e le procedure inerenti i lavori che costituiscono i presupposti per definire gli aspetti giuridici e giurisprudenziali attinenti gli argomenti di cui sopra, si è reso opportuno affidarsi ad uno specialista esterno al fine di garantire le prestazioni tecniche, giuridiche e amministrative qualificate di alto contenuto e di alta professionalità;

Visto il parere del Prof. Avv. Barosio del 12/11/2019, incaricato dal Comune con D.D. n. 350 del 26/09/2019, affinché verifichi la coerente applicazione dei criteri di cui alla Deliberazione G.C. n. 355 del 27/10/2015 in relazione all'assenza del criterio di calcolo basato sulla superficie convenzionale; ancorché alla luce del nuovo quadro normativo ed ai più recenti indirizzi giurisprudenziali (cfr. C.d.S. Sez. IV, 28/9/2017);

Preso atto che l'art. 13 della L. 392/78, sull'equo canone, fornisce i criteri per ricavare la superficie convenzionale di un immobile a partire dalla sua superficie effettiva;

Rilevato che, nonostante l'assenza di tale criterio, la giurisprudenza ritiene che, per il calcolo della sanzione ex art. 34 comma 2, sia comunque necessario fare riferimento alla superficie convenzionale; il mancato utilizzo di tale criterio contrasterebbe con il principio di conformità in quanto si creerebbero delle illogiche basi extra-legali per il calcolo della suddetta sanzione (crf TAR Molise, Sez VI, 12.06.2015 n. 264);

Rilevato altresì che, per il principio della prevedibilità delle sanzioni amministrative, il mancato riferimento alla superficie comporterebbe l'adozione di criteri di calcolo diversi che renderebbero non fattibile, per l'interessato, calcolare anticipatamente il "*costo*" dell'importo dell'abuso edilizio, così come sanzionabile dall'art. 34 comma 2 (crf Cons. Stato, Sez VI, 12.11.2014 n. 5550);

Constatato che si tratta di esplicitare, per una migliore leggibilità ed applicabilità, la Deliberazione G.C. 355/15 al fine della quantificazione della sanzione ex artt. 33 comma 2 e 34 comma 2 del DPR 380/01 e s.m.i., in quanto la disposizione, all'interno della stessa delibera, fa riferimento ad un parametro (il computo metrico estimativo) in luogo della "*superficie convenzionale*" (ancorché non modificata) prevista dall'art. 13 della L. 392/78 e che pertanto occorre riformularla ed integrarla in tal senso;

Ritenuto altresì necessario definire un nuovo e diverso indirizzo applicativo in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (c.d. "*fiscalizzazione*"), sulla base delle modalità di calcolo contenute nell'art. 22 della L. 392/78 e da giurisprudenza costante in materia;

Ritenuto opportuno, sulla base della giurisprudenza e preso atto dei chiarimenti riportati nei pareri legali pervenuti, di stabilire, nel caso di opere abusive realizzate su immobili residenziali, quando non comportino una "*superficie convenzionale*" assimilabile alle fattispecie individuate all'art. 13 della L. 392/78, che il calcolo della c.d. "*fiscalizzazione*" venga determinato sulla base delle modalità di calcolo di cui all'art. 22 della L. 392/78, assumendo quale "*superficie convenzionale*" il rapporto tra volume netto abusivo diviso l'altezza minima abitabile (ml. 2,70), da conteggiarsi al netto delle murature e dei solai", criterio maggiormente suffragato dalla giurisprudenza;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle motivazioni di cui sopra, provvedere alla rimodulazione del punto 3. della Deliberazione G.C. n. 355 del 27/10/2015, al fine di configurarla ed adeguarla al recente quadro normativo - giurisprudenziale;

Preso atto pertanto che la normativa vigente fornisce la modalità di calcolo da effettuare in caso di abusi, ex art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (c.d. "*fiscalizzazione*") in caso di superficie rilevabile;

Dato atto che il conteggio della sanzione, che l'Ufficio è tenuto ad effettuare in base a quanto stabilito dall'art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dalla L. 392/1978, tiene conto di alcuni parametri convenzionali ed è determinato, per la sola destinazione residenziale, secondo le indicazioni della stessa legge;

Preso atto di quanto sopra esposto;

Vista la L.R. 03/07/1996 n. 35 di delega ai Comuni delle funzioni amministrative sanzionatorie e la L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la L. 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica, Ambiente, Architetto Giovanni Previgliano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e riconfermate e che vengono a costituire le motivazioni della presente.
2. Di modificare il p.to 3 del dispositivo della Deliberazione G.C. n. 355 del 27/10/2015, rimodulandolo come segue:

" 3. stabilire che, nel caso di opere abusive realizzate su immobili residenziali quando le stesse non determinino una "*superficie convenzionale*" assimilabile alle fattispecie individuate all'art. 13 della L.392/78, il "*costo di produzione*", così come definito dalla medesima legge, finalizzato all'applicazione della sanzione ex art. 33 comma 2 e art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., sia computato - in misura doppia - sulla base della "*superficie convenzionale*" determinata dal rapporto tra il volume netto abusivo diviso l'altezza minima abitabile (ml. 2,70), da conteggiarsi al netto delle murature e dei solai";

3. Di confermare il mantenimento delle disposizioni ed dei contenuti non modificati con la presente, della Deliberazione G.C. n. 355 del 27/10/2015.
4. Di incaricare il Dirigente del Dipartimento Tecnico, attraverso propri separati e successivi provvedimenti dirigenziali, di dar attuazione al presente provvedimento, anche attraverso l'introduzione di tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie, al fine di meglio chiarire e migliorare l'applicazione e dar attuazione delle presenti disposizioni.
5. Di stabilire che gli importi sono da imputarsi all'apposito Capitolo di Bilancio inerente le Sanzioni.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 332 seduta del 05/12/2019,
composto di n. 6 pagine dattiloscritte compresa la presente, letto, approvato e
sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: Dario TALLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal
17/12/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

DIVENUTA ESECUTIVA

in data _____

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (10 gg.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione